

(N. 955)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 1977

Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si propone tende ad eliminare l'obbligo della registrazione per tutti gli atti riguardanti gli autoveicoli, con la sola eccezione dei trasferimenti posti in essere mediante atto pubblico o sentenza.

Lo stesso disegno di legge prevede che l'imposta di registro sia sostituita da una imposta erariale di trascrizione (di importo pari a quello dell'imposta di registro) da corrispondersi al pubblico Registro auto-

mobilitico all'atto della richiesta di trascrizione, iscrizione od annotazione del trasferimento del veicolo (articolo 5 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814).

Oltre a costituire una vantaggiosa semplificazione degli adempimenti a carico degli interessati, la nuova disciplina proposta consente un notevole alleggerimento del lavoro degli uffici del registro (gli atti riguardanti autoveicoli sono circa 4 milioni l'anno) i quali potranno così attendere all'attività di ac-

certamento dei tributi ed ai compiti ad essi demandati dalle nuove leggi tributarie (rilevazione e trasmissione all'Anagrafe tributaria dei numeri di codice fiscale e di altre notizie da desumere dagli atti sottoposti a registrazione).

In particolare:

con l'articolo 1, le scritture private autentiche o con sottoscrizione accertata giudizialmente, da prodursi al pubblico registro automobilistico per le formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione, previste dall'articolo 5 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 (Regolamento del pubblico registro automobilistico) vengono esonerate dall'obbligo della registrazione e assoggettate ad un'imposta erariale di trascrizione, da corrispondersi allo stesso pubblico registro automobilistico, pari a quella che attualmente è dovuta a titolo d'imposta di registro a norma dell'articolo 7 della tariffa allegato A (parte prima) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.

Rimarranno, pertanto, soggetti all'attuale disciplina (registrazione e pagamento dell'imposta di registro) i pochi trasferimenti di autoveicoli posti in essere mediante atti pubblici o derivanti da atti giudiziari e ciò per evitare serie difficoltà o complicazioni a carico dei pubblici ufficiali.

Va inoltre considerato che gli atti pubblici e le sentenze presentano solitamente un contenuto giuridico-patrimoniale più complesso.

Per uniformità di trattamento vengono compresi nel nuovo regime anche trasferimenti di autoveicoli *mortis causa* i quali, però, sono esentati dall'imposta di successione;

con l'articolo 2 viene stabilito il termine di 30 giorni dall'autenticazione dell'atto per la richiesta di formalità e viene prevista la relativa sanzione.

Dall'obbligo del termine rimangono, però, escluse le prime iscrizioni di autoveicoli.

Infatti, presupposto per l'iscrizione di un veicolo nei registri di formalità è l'avvenuta immatricolazione e la trasmissione al

pubblico registro automobilistico, da parte della Motorizzazione civile, della carta di circolazione (articolo 58 del codice stradale e articolo 11 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436) e pertanto dovrebbe essere adottato quale *dies a quo* di un eventuale termine, il giorno di arrivo di detta carta al pubblico registro automobilistico. Tuttavia non si è potuto adottare tale soluzione in quanto la parte difficilmente potrebbe avere notizia immediata e certa di tale decorrenza. Va poi tenuto presente che l'Ufficio della motorizzazione trasmette le licenze di circolazione al pubblico registro automobilistico con scadenze variabili, a seconda del carico di lavoro, sicchè la prefissazione di un termine avrebbe scarso valore quale mezzo per accelerare la esecuzione della formalità.

Va, comunque, considerato che la totalità degli autoveicoli nuovi viene immediatamente immatricolata, anche se per la successiva iscrizione nei registri del pubblico registro automobilistico sono necessari, talvolta, tempi più lunghi.

Per quanto riguarda le sanzioni, si è ritenuto opportuno fare riferimento all'articolo 67 della legge di registro sia per mantenere uniformità di trattamento rispetto agli atti redatti in forma pubblica, sia per mantenerle agganciate alla normativa « registro » e alle relative prevedibili modifiche.

Per lo stesso motivo di uniformità di trattamento con gli atti pubblici è stato fatto un ulteriore generico richiamo alla legge di registro;

con l'articolo 3 vengono previste le modalità di irrogazione delle sanzioni che, non potendo essere operata dal pubblico registro automobilistico per difetto di legittimazione, viene demandata all'Ufficio del registro della stessa sede provinciale;

con l'articolo 4 vengono stabilite le modalità da seguire per ottenere dall'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico l'esecuzione della formalità. Queste disposizioni si aggiungono a quelle contenute nell'articolo 6 e seguenti del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 (Regolamento del

pubblico registro automobilistico) e sono dirette, in particolare:

a) a mantenere l'obbligo per l'utente di presentare l'atto in due originali; l'obbligo, venuto meno con l'esonero dalla registrazione, va ripristinato per consentire la conservazione del secondo originale presso l'archivio notarile;

b) ad ottenere le note redatte in maniera uniforme su apposito modello da approvarsi con decreto ministeriale;

c) a ripristinare l'obbligo — a pena di irricevibilità della richiesta di formalità — di indicare negli atti e nelle note i numeri di codice fiscale delle parti, obbligo già sancito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, ma venuto meno per effetto dell'esonero dalla registrazione.

Per effetto della irricevibilità comminata dall'articolo 4, non assume rilevanza la ipotesi di omessa indicazione dei numeri di codice fiscale, i quali potrebbero, però, essere erroneamente indicati. Con l'articolo 5 viene stabilito che, in quest'ultimo caso, il relativo processo verbale di constatazione dell'infrazione, previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, deve essere redatto, su segnalazione del pubblico registro automobilistico, dall'Ispettore in sede di verifica.

La riscossione delle conseguenti sanzioni, irrogate dall'Intendenza di finanza a norma del richiamato articolo 14, è demandata all'Ufficio del registro dello stesso capoluogo;

L'articolo 6 stabilisce il versamento all'erario di tutte le somme riscosse da parte dell'Automobil Club d'Italia che, come è noto, gestisce il pubblico registro automobilistico (articolo 11 del regio decreto-legge 25 marzo 1927, n. 436).

È inoltre previsto, con lo stesso articolo, un compenso a favore dell'ACI, per il servizio svolto, pari a lire 910 per ogni operazione effettuata. La misura di detto compenso è stata determinata sulla base di una dettagliata analisi dei costi, riferiti all'anno

1976; si è però previsto il successivo adeguamento annuale del compenso, a partire dal 1° gennaio 1979.

Il servizio prestato dall'ACI consiste nella liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta e nelle operazioni connesse, quali il controllo delle indicazioni prescritte nelle note e (nel caso di veicoli già iscritti) della corrispondenza tra le caratteristiche del veicolo indicate nell'atto e quelle risultanti al pubblico registro automobilistico dai propri registri.

È inoltre a carico dell'ACI la rilevazione e la trasmissione all'Amministrazione finanziaria di alcuni dati fiscalmente significativi da rilevarsi dagli atti.

Le modalità di riscossione e di versamento dell'imposta nonché di trasmissione dei dati a mezzo supporto magnetico saranno stabilite con il decreto ministeriale previsto nello stesso articolo.

Con l'articolo 7 è stabilita la data di decorrenza del nuovo regime tributario per gli atti in argomento;

L'articolo 8 prevede un aumento in misura variabile dal 17 per cento al 50 per cento dell'imposta di registro di cui all'articolo 7 della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, nella considerazione che l'attuale entità del tributo è assolutamente inadeguata all'effettivo valore in comune commercio dei beni trasferiti e peraltro l'imposta stessa ha subito un solo aumento nella misura fissa di lire 5.000 disposto con decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46;

Con l'articolo 9, allo scopo di conseguire una ulteriore riduzione degli adempimenti degli Uffici del registro, vengono aggiunti, nella tabella degli atti per i quali non vi è obbligo di registrazione, gli atti e le sentenze previste dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, riguardanti controversie di lavoro.

La registrazione di tali atti e sentenze, che sono assai numerosi, trova scarsa giustificazione in quanto hanno già acquisito la data certa in altra sede e sono esenti dall'imposta di registro.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, le scritture private, con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da prodursi al pubblico registro automobilistico per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, sono esonerate dall'obbligo della registrazione, qualora contengano esclusivamente convenzioni soggette a tali formalità.

Le formalità di cui al comma precedente sono assoggettate all'imposta erariale di trascrizione nella misura indicata nella tabella allegata alla presente legge, da corrispondersi al momento della richiesta, per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile Club d'Italia, Ufficio del pubblico registro automobilistico.

All'imposta prevista dal comma precedente, che assorbe quella di successione, sono soggette anche le formalità eseguite in base a scritture private, con sottoscrizione autenticata, relative ad acquisti di veicoli per causa di morte.

Le formalità di cui ai commi precedenti non possono essere eseguite se non è stata assolta l'imposta erariale di trascrizione prevista dalla presente legge.

Art. 2.

L'imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. È però dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbono eseguirsi più formalità di iscrizione ipotecaria.

Le formalità di cui all'articolo 1 relative ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste entro il termine di trenta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private

scritture formate all'estero il termine è elevato a novanta giorni.

Per l'omissione della richiesta della formalità entro il termine stabilito dal comma precedente, si applica la sanzione prevista dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.

L'imposta suppletiva deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita.

Al pagamento dell'imposta e della pena pecuniaria sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse la formalità è stata eseguita.

Per quanto non disposto dai commi precedenti, si applicano, purchè compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, nonchè, se competono, le esenzioni ed agevolazioni previste in materia di imposta di registro.

Art. 3.

Nei casi previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo precedente l'ufficio del pubblico registro automobilistico, entro sei mesi dalla data in cui la formalità è stata eseguita, segnala, con le modalità fissate dal decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro di cui al successivo articolo 6, i dati necessari all'ufficio del registro che ha sede nello stesso capoluogo, il quale provvede ad irrogare e riscuotere la sanzione ed a riscuotere l'imposta suppletiva.

Art. 4.

Per ottenere le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione devono essere prodotti all'ufficio del pubblico registro automobilistico:

a) la scrittura privata, con sottoscrizione autenticata, redatta in duplice originale ovvero l'originale scrittura privata, con sottoscrizione accertata giudizialmente, ed una copia certificata conforme dal cancelliere competente o da un notaio;

b) le note, in triplice esemplare, redatte in conformità al modello approvato con de-

creto del Ministro delle finanze, predisposte e distribuite dall'ufficio del pubblico registro automobilistico;

c) gli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

Il terzo esemplare della nota di cui alla lettera *b)* del comma precedente è esente dall'imposta di bollo e dai diritti spettanti all'ufficio del pubblico registro automobilistico.

Negli atti e nelle note devono essere indicati i numeri di codice fiscale, il domicilio fiscale, il luogo, la data di nascita e il sesso dei destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto, nonché gli elementi necessari per la liquidazione dell'imposta prevista dalla presente legge.

Le richieste di formalità sono irricevibili se gli atti e le note non recano le indicazioni previste dal terzo comma.

Uno degli originali o le copie degli atti di cui alla lettera *a)* del primo comma sono trasmessi dall'ufficio del pubblico registro automobilistico al competente archivio notariale.

Con il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al successivo articolo 6 sono stabilite le modalità di applicazione del comma precedente.

Art. 5.

In caso di errata indicazione nelle note dei numeri di codice fiscale, il processo verbale, previsto dal secondo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, è redatto, a carico di coloro che devono ritenersi responsabili a norma dell'articolo 13 dello stesso decreto, dagli impiegati della amministrazione finanziaria, incaricati delle ispezioni presso il pubblico registro automobilistico. A tal fine l'ufficio del pubblico registro automobilistico segnala ai suddetti impiegati gli errori rilevati, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle

finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al successivo articolo 6.

Alla riscossione della sanzione provvede l'ufficio del registro che ha sede nel capoluogo di provincia.

Art. 6.

Le somme riscosse a norma dei precedenti articoli sono versate dall'Automobile club d'Italia allo Stato, al netto dell'importo stabilito dal comma successivo.

Per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento delle somme di cui al primo comma e per le operazioni connesse, compreso il controllo della completezza degli elementi da indicarsi nelle note, a norma del terzo comma dell'articolo 4, nonchè per i dati e documenti da trasmettere all'amministrazione, compete all'Automobile club d'Italia per l'anno 1978 un compenso nella misura di lire 910 per ogni formalità eseguita.

Per gli anni successivi, con decreto del Ministro delle finanze, la misura del compenso di cui al comma precedente è annualmente adeguata, con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, alle variazioni percentuali dell'indice generale del costo della vita, intervenute rispetto al trimestre in corso alla data di approvazione della presente legge.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità per la riscossione, contabilizzazione e versamento delle somme di cui al primo comma ed i relativi controlli, nonchè i dati e i documenti che l'Automobile club d'Italia deve trasmettere all'amministrazione e le relative modalità di trasmissione.

Art. 7.

L'imposta erariale di trascrizione prevista dalla presente legge si applica, con decorrenza dal 1° gennaio 1978, alle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative alle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente dopo il 31 dicembre 1977 ed agli acquisti di veicoli per causa di morte in dipendenza di successioni apertesesi dopo tale data.

Art. 8.

L'articolo 7 della tariffa, parte I, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, è sostituito dal seguente:

« Art. 7. — Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto autoveicoli:

A) motocicli di qualsiasi tipo,
motocarrozze e trattrici
agricole L. 8.000

B) veicoli a motore destinati
al trasporto di persone o
al trasporto promiscuo di
persone e cose:

1) fino a 8 CV »	10.000
2) da oltre 8 fino a 12 CV »	15.000
3) da oltre 12 fino a 20 CV »	20.000
4) da oltre 20 fino a 30 CV »	30.000
5) da oltre 30 fino a 40 CV »	40.000
6) oltre 40 CV »	50.000

C) veicoli a motore destinati
al trasporto di cose di portata:

1) fino a 7 quintali . . »	18.000
2) da oltre 7 fino a 15 quintali »	33.000
3) da oltre 15 fino a 30 quintali »	39.000
4) da oltre 30 fino a 45 quintali »	48.000
5) da oltre 45 fino a 60 quintali »	60.000
6) da oltre 60 fino a 80 quintali »	71.000
7) oltre 80 quintali . . . »	92.000

D) rimorchi di portata:

1) fino a 20 quintali . . »	29.000
2) da oltre 20 fino a 50 quintali »	44.000
3) oltre 50 quintali . . . »	60.000

E) rimorchi per trasporto di
persone:

- 1) fino a 15 posti . . . L. 23.000
- 2) da 16 a 25 posti . . » 27.000
- 3) da 26 a 40 posti . . » 35.000
- 4) oltre i 40 posti . . » 45.000 ».

Art. 9.

All'articolo 5 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « atti, documenti e provvedimenti previsti dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533 ».

La disposizione del comma precedente si applica agli atti e documenti formati o autenticati ed ai provvedimenti emanati o pubblicati dopo l'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973, n. 533.

TABELLA

Art. 1.

Formalità relative ad atti di natura traslativa e dichiarativa aventi per oggetto:

- A) motocicli di qualsiasi tipo, motocarrozette e trattrici agricole L. 8.000
- B) veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone e cose:
- 1) fino a 8 CV » 10.000
 - 2) da oltre 8 fino a 12 CV » 15.000
 - 3) da oltre 12 fino a 20 CV » 20.000
 - 4) da oltre 20 fino a 30 CV » 30.000
 - 5) da oltre 30 fino a 40 CV » 40.000
 - 6) oltre 40 CV » 50.000
- C) veicoli a motore destinati al trasporto di cose di portata:
- 1) fino a 7 quintali » 18.000
 - 2) da oltre 7 fino a 15 quintali » 33.000
 - 3) da oltre 15 fino a 30 quintali » 39.000
 - 4) da oltre 30 fino a 45 quintali » 48.000
 - 5) da oltre 45 fino a 60 quintali » 60.000
 - 6) da oltre 60 fino a 80 quintali » 71.000
 - 7) oltre 80 quintali » 92.000
- D) rimorchi di portata:
- 1) fino a 20 quintali » 29.000
 - 2) da oltre 20 fino a 50 quintali » 44.000
 - 3) oltre 50 quintali » 60.000
- E) rimorchi per trasporto di persone:
- 1) fino a 15 posti » 23.000
 - 2) da 16 a 25 posti » 27.000
 - 3) da 26 a 40 posti » 35.000
 - 4) oltre i 40 posti » 45.000

Art. 2.

Formalità di cui all'articolo 1 relative ad atti soggetti all'imposta sul valore aggiunto L. 5.000

Art. 3.

Formalità relative ad atti con cui si costituiscono, modificano, estinguono diritti reali di garanzia L. 0,25%

Nota: L'imposta di trascrizione assorbe quella di registro dovuta sulla quietanza. L'imposta non può essere inferiore a lire 5.000.

Art. 4.

Formalità relative ad atti diversi da quelli altrove indicati, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale L. 2%

Nota: L'imposta non può essere inferiore a lire 5.000.

Art. 5.

Formalità relative ad atti di cui all'articolo 4 non aventi contenuto patrimoniale L. 5.000